


Le norme per le agenzie di viaggio e i Tour operator

SAVERIO PANZICA

saveriopanzica@alice.it

- **Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni internazionali**
- **La legislazione in vigore nella regione Sicilia**





I diversi canali distributivi

INTRODUZIONE

- Dato il sistema ospitale locale troviamo anche il **sistema distributivo**, i canali attraverso cui un determinato prodotto arriva al potenziale cliente/turista
- Il sistema distributivo è composto sia da **operatori** che si occupano **professionalmente di turismo**, sia da operatori che pur svolgendo prevalentemente altre attività **organizzano viaggi e soggiorni** per i loro associati (Cral, circoli ricreativi, associazioni culturali e sportive ecc.)

Grossisti

Tour Operator

Bus Operator

Tour Organizer

Dettaglianti

Agenzie di viaggi
incoming

Agenzie di viaggi
outgoing



I diversi canali distributivi

I TOUR OPERATOR

- Il **tour operator** è un soggetto che, assumendo in proprio tutto il **rischio** dell'operazione, acquista, produce, organizza, confeziona, e vende tutti i servizi collegati all'effettuazione di **viaggi e vacanze**.
- Grazie ai T.O. il cliente, invece di acquistare separatamente i singoli servizi, ha la possibilità di trovarli assemblati in un **package all inclusive**
- Il tour operator moderno è nato con lo **sviluppo del trasporto aereo per passeggeri**
- Il livello di **standardizzazione del prodotto turistico** che il T.O. riesce ad attuare, si esprime nella creazione di un **catalogo** (cartaceo o informatico) che rappresenta concretamente il prodotto vacanza ed è uno **strumento di distribuzione**



I diversi canali distributivi

I TOUR ORGANIZER

- La funzione dei **tour organizer** consiste sostanzialmente nell'assemblaggio di servizi ad hoc
- Il tour organizer predispone il package su **richiesta di singoli clienti** e di gruppi, con i quali mantiene un rapporto diretto (no commissione per agenzie)
- Spesso il tour organizer è **espressione di gruppi**, associazioni, club, dediti anche al turismo
- Essi hanno **rapporti commerciali con i fornitori** di servizi turistici e provvedono a combinare tutti i servizi in maniera conveniente per soddisfare le esigenze dei clienti
- Il tour organizer ha un **rischio imprenditoriale ridotto** e l'articolazione strutturale dei suoi costi è assai inferiore rispetto a quella del tour operator (elasticità di gestione)



I diversi canali distributivi

I DETTAGLIANTI

- La principale attività dei dettaglianti è quella di **distribuire il prodotto turistico**, oppure di **venderne una parte** (viaggio, alloggio...)
- Rappresentano l'ultimo anello della catena di distribuzione di un prodotto
- Nel comparto turistico svolgono la funzione di dettaglianti sia le **agenzie di viaggi**, sia i punti vendita di **organizzazioni** che si occupano anche di vacanze (CRAL, circoli delle terza età, associazioni sportive, culturali, religiose ecc.)
- I dettaglianti offrono diversi **servizi**, quali:
 - ✓ escursioni e gite
 - ✓ trasporti
 - ✓ vacanze-package
 - ✓ singoli servizi di imprese per la ristorazione e l'alloggio

Dettaglianti

Agenzie di viaggi
incoming

Agenzie di viaggi
outgoing



I diversi canali distributivi

I DETTAGLIANTI: AGENZIE OUTGOING

- L'agenzia di viaggi funge da **intermediario** specializzato nella **prenotazione e vendita** di servizi di viaggio, singoli o assemblati in un pacchetto e svolge un'attività di **consulenza e assistenza** al consumatore diretta a ottimizzare la scelta di acquisto anche attraverso la messa a disposizione di informazioni e servizi aggiuntivi
- Oltre a vendere i *package* dei tour operator queste agenzie si occupano di **preparare viaggi individuali** e **prenotare singoli servizi** turistici (alloggio, trasporto, escursione ecc.) per i quali viene riconosciuta una commissione da parte dei fornitori
- In Italia molte agenzie di viaggio svolgono anche attività di **tour operating**, organizzando e vendendo viaggi in proprio



I diversi canali distributivi

I DETTAGLIANTI: AGENZIE INCOMING

- Solitamente le **agenzie di viaggi incoming** operano nelle località in cui ci sono consistenti e costanti flussi turistici
- Esse possono specializzarsi in questo tipo di attività o svolgerla parallelamente all'intermediazione
- Queste agenzie **organizzano e vendono ad altre agenzie**, ai tour operator o direttamente al cliente finale arrivato nella destinazione tutti quei servizi che rendono la stessa turisticamente fruibile
- Generalmente le agenzie incoming sono imprese di **piccole dimensioni** che operano in qualità di corrispondenti locali dei grandi tour operator
- Ancora scarsa valorizzazione delle **potenzialità** relative allo sviluppo delle agenzie incoming in Italia

Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni europee



- **Legge 27 dicembre 1977, n. 1084** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.n. 48, del 17 febbraio 1978). - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
- **Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111** abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 **Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"**

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. (**Tour operator**)
- Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni <<interline>> o altre operazioni simili fra vettori. (**Agente di viaggio**)

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
- In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti, il viaggiatore deve fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
- L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio la cui firma può essere sostituita da un timbro. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto


Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi secondo la legislazione nazionale o le disposizioni del contratto.
- L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente:
 - qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto;
 - quando il n. di viaggiatori previsto non è stato raggiunto, a condizione di informare il viaggiatore entro 15 gg. dalla data d'inizio del viaggio;
 - In caso di annullamento del contratto:
 - prima della sua esecuzione, l'organizzatore deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore;
 - in corso di esecuzione, l'organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore.

Inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



La violazione da parte dell'intermediario di viaggi
degli obblighi che gli competono, non intacca nè
l'esistenza nè la validità del contratto che resta
regolato dalla presente Convenzione. In caso di
violazione degli obblighi citati, l'intermediario di
viaggi è considerato come un organizzatore di
viaggi.


In caso di violazione degli obblighi menzionati,
l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi
pregiudizio derivante da questa violazione.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- L'organizzatore non può aumentare il prezzo globale se non per variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori a condizione che ciò sia previsto nel documento di viaggio. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso e ha diritto al rimborso di tutte le somme pagate all'organizzatore.
- L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni.
- L'organizzatore che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore.
- L'organizzatore che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato in modo diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- **L'intermediario di viaggi** risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi.
Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità è limitata a 10.000 franchi per viaggiatore .
- L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.
- Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084



- **L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.**
- **Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata ha luogo in conformità a queste disposizioni. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi.**

Legge 27 dicembre 1977, n. 1084




- **Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto. In caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.**
- **Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.**

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100



- **Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84 I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore:
a) **trasporto**; b) **alloggio**; c) **servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio** che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico»; itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche**

**Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato
dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del
consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100**



- **L'organizzatore di viaggio è:**
 - a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici, l'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore ;**

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100




- **Il venditore è:**
 - a) il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario
- **Il consumatore è** consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico

- **Il contratto di vendita.** Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio
- c) prezzo del pacchetto turistico;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo,
- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze;
- f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia;
- g) tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno,;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti;
- n) spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto;
- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.




- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100
- **Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.**
- **È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto.**
- **Al consumatore è rilasciato un opuscolo dal quale risultano informazioni relative al viaggio. Tali informazioni vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità.**



Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100

- **In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.**
- **L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti , nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,**






- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100
- ***Responsabilità per danni alla persona*** nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

- 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione del pacchetto turistico.
- 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della (C.C.V.), resa esecutiva dalla legge, n. 1084/77.
- 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della (C.C.V.), resa esecutiva dalla legge 1084/77, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
- 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.



**Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato
dall'art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del
consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100**



- **L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.**
- **2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile**

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 abrogato dall'art. 146 del D.lgs. 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100



- *Reclamo*

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro.

- *Assicurazione*

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

- *Fondo di garanzia*

1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Normativa vigente in Sicilia



- **Regio Decreto Legge 2523/36** “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggi e turismo”;
- **L. 860/40** “Modificazioni al decreto legge 2523/36”;
- **L. 187/42** “Variazioni al decreto legge 2523/36”;
- **D.P.R. 28/06/55 n. 630** “Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo” artt. 1-9;
- **Decreto del Commissario per il turismo del 29/10/55** “Direttive di carattere generale per l’attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo” artt. 1-6;

Normativa vigente in Sicilia



- **Circolare del Commissariato per il turismo**
- **25/11/55 n.08680** “Istruzioni impartite dal Commissario per il turismo per l’applicazione delle norme per il decentramento amministrativo” capo I;
- **L. Regione siciliana 27/96** “Norme per il turismo”art. 9;
- **Legge 27 dicembre 1977, n. 1084** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.n. 48, del 17 febbraio 1978). - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
- **D.L.vo 111/95** Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 **abrogato** dall’art. 146 del D.lgs 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) testo vigente stesso decreto artt. 82-100 “**Viaggi,vacanze e circuiti tutto compreso. Criteri di delega**”;
- **Decreto Min. Industria 349/99** “Regolamento recante norme per la gestione ed il finanziamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico”;

Normativa vigente in Sicilia



- **Sentenza corte costituzionale n.326/98**: l'attività di agenzia di viaggi è unitaria sul territorio nazionale, pertanto l'autorizzazione di esercizio, la tassa di concessione e la cauzione non sono dovute per le succursali, anche se queste svolgono la loro attività in diverse regioni, inoltre basta un solo direttore tecnico;
- **Circolare regione siciliana Assessorato turismo...n.518/2000**: ribadisce le decisioni della Corte Costituzionale di cui sopra;
- **Circolare regione siciliana Assessorato turismo...n.521/2000** :stabilisce le modalità per l'approvazione dei viaggi, termini entro 60 gg.
- **Decreto Assessorato req.siciliana turismo...12/07/01**
"Contributi alle agenzie "